

DICHIARAZIONI

Entro il 25 ottobre va presentato il modello 730 integrativo

di Luca Mambrin

Il contribuente che a seguito della presentazione del modello **730/2016** si accorge della necessità di modificarne il contenuto in quanto **non ha fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione** può operare secondo **diverse modalità** a seconda che le modifiche comportino o meno una variazione a suo favore.

Analizziamo le varie casistiche.

Caso a): integrazione della dichiarazione che comporti un maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata

Nel caso in cui il contribuente si accorga di **non aver fornito** tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, e qualora **dall'integrazione emerga un maggiore credito o un minor debito** (ad esempio, per oneri non indicati nel modello 730 originario) ovvero un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario (ad esempio, per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), può presentare alternativamente:

- un modello **730 integrativo**, entro il **25 ottobre 2016**;
- un **modello unico Persone Fisiche 2016 (dichiarazione integrativa a favore)**, entro il termine di **presentazione del modello Unico relativo all'anno successivo**, dato che ad oggi non è più possibile presentare un modello unico **correttivo nei termini**, la cui scadenza era fissata al 30 settembre; in tal caso la differenza a credito generata dall'integrazione della dichiarazione originaria secondo tale modalità, può essere chiesta a **rimborso** o, in alternativa, **portata in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno successivo**.

Nel caso specifico in cui si opti per la presentazione del modello **730 integrativo** il contribuente deve:

- presentare un nuovo **modello 730 completo di tutte le sue parti**;
- indicare il **codice "1"** nella casella "**730 integrativo**" presente sul **frontespizio**;
- presentare il **730 integrativo ad un CAF o ad un professionista abilitato** (anche se il modello 730 originario era stato presentato al sostituto d'imposta);
- **esibire tutta la documentazione** necessaria al CAF o al professionista abilitato per controllare la conformità dell'integrazione che viene effettuata;
- esibire al CAF o al professionista abilitato **tutta la documentazione**, qualora la dichiarazione originaria era stata presentata al sostituto d'imposta.

Caso b): integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta

Se il contribuente si accorge di **non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio** o di averli forniti in modo inesatto può presentare:

- un **modello 730 integrativo entro il 25 ottobre 2016**. In tale circostanza, il contribuente deve indicare il **codice "2"** nella relativa casella del *"730 integrativo"* presente sul frontespizio. Il nuovo modello 730 dovrà contenere, quindi, **tutte le informazioni già presenti nel modello originario, ad eccezione di quelle rettifiche** indicate nel riquadro *"dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio"*.

Caso c): integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge di **non aver fornito** tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto), e allo stesso tempo di **non aver fornito tutti gli elementi** da indicare nella dichiarazione dalla cui integrazione consegua **un maggior importo a credito**, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, può presentare un **modello 730 integrativo entro il 25 ottobre 2016**. In tal caso, nella casella *"730 integrativo"* presente sul frontespizio del nuovo modello, deve essere riportato il **codice "3"**.

Caso d): integrazioni/rettifiche che comportano un maggior debito o un minor credito

Nei casi in cui il contribuente non abbia fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e **l'integrazione determini un minor credito o un maggior debito** allora **deve essere presentato un modello Unico 2016 Persone Fisiche**:

- entro il **31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa ai sensi dell' articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998)**; nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un debito il contribuente dovrà pagare il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale e **le sanzioni in misura ridotta** previste in materia di ravvedimento operoso.

